
Memorie ex art. 183 c.p.c.:
devono essere sintetiche e non possono contenere accuse di
irritualità

Il diritto alla difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo".

N.d.R.: per approfondimenti sulla questione, si veda lo [schema Pronunce e commenti sul tema della lunghezza degli atti](#)

Tribunale di Milano, (estratto) provvedimento del 26.6.2015

...omissis...

In via preliminare si osserva che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c non sono rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito. Considerazioni che valgono per entrambe le difese che con reciproche accuse di irritualità (confr. istanza depositata in data 24.9.2015 dalla difesa .. e contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c della stessa difesa ..) hanno entrambe introdotto nelle memorie processualmente destinate a ben altri scopi, valutazioni e giudizi estranei alla funzione processuale delle stesse.

Appare, quindi, sin d'ora necessario osservare, atteso appunto il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c di entrambe le parti, che il diritto difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il

carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo".

Si evidenzia a tal proposito, infatti, che la Suprema Corte ha da tempo affermato un principio che questo Tribunale ha sin da subito recepito secondo cui "La «particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199¹; [Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013](#)), "Un atto eccessivamente prolisso, infatti, «costringe il giudice a leggere tutto anche quello che non gli occorre conoscere²» (Cass. Civ. 19357/2012; Cass. Civ., Sez. Un., 5698/2012³)".

Si sottolinea, altresì, che questa Sezione del Tribunale ha adottato [specifiche raccomandazioni in relazione alla redazione degli atti processuali approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 15 maggio 2014](#) e che è orientamento condiviso della Sezione che "Le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di *governance* giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

¹ N.d.R.: la massima ufficiale così recita: *nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio.*

² N.d.R.: si segnala che, [per Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 30.9.2014, n. 20589](#), il ricorso per Cassazione deve rispettare i criteri della chiarezza e sinteticità espositiva; ciò rappresenta un preciso dovere processuale, il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'invalidità dell'impugnazione. E' necessaria la sintetica esposizione dei fatti (nel caso di specie il ricorso era lungo oltre cento pagine) perché altrimenti si affida alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

³ N.d.R. la massima ufficiale così recita: *in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. , la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.*

Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere tout court valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto.

Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso [Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. \(17 giugno 2013\)](#) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato⁴, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa” (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6-12 maggio 2015 (Pres. Manfredini, est. Buffone).

...omissis...

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

⁴ N.d.R. per approfondimenti, si veda il [Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40/2015, in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appalti.](#)